

N. R.G. 968/2024



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE**

SEZIONE SECONDA CIVILE - IMPRESE

La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:

Dott.ssa Anna Primavera

Presidente

Dott. Luigi Nannipieri

Consigliere istruttore- relatore

Dott. Fabrizio Nicoletti

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. **968/2024**

con OGGETTO: **Fideiussione - Polizza fideiussoria**

promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*), con il patrocinio dell'Avv. GUALANDI
ALBERTO

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*), rappresentata e difesa dall'Avv.
NERI PIERO

APPELLATA

PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:

sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Livorno pubblicata il 27/12/2023

CONCLUSIONI

In data 11 marzo 2026 la causa veniva trattenuta in decisione ex 352 c.p.c. sulle seguenti conclusioni:

Per la parte appellante Parte_1 :

“Piaccia alla Corte d’Appello di Firenze, respinta ogni contraria istanza in riforma del provvedimento impugnato ed in accoglimento del presente appello:

- preliminarmente disporre la sospensione della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata

- accogliere l’appello e, in riforma della sentenza n. 727/2023 emessa dal Tribunale di Livorno Giudice dott. Massimiliano Magliacani nel giudizio recante il n. R.G. 2342/2021 alle date 23- 27/12/2023 e integrata con provvedimento di rettifica di errore materiale emesso dal Giudice Magliacani del Tribunale di Livorno il giorno 4 gennaio 2024 numero cronologico 96-2024 - R.G. 2342/2021-1;

- accertata la qualità della appellata Controparte_1 di erede del marito Persona_1 debitore di Monte dei Paschi di Siena, dichiarare che la stessa è tenuta in via di regresso a pagare alla attrice Parte_1 quelle somme che la stessa sarà tenuta a pagare a Monte dei Paschi di Siena (o ad eventuali suoi aventi causa nell’ipotesi di cessione del credito) in ragione della fideiussione e delle obbligazioni tutte a suo tempo contratte con detto Istituto a qualsiasi titolo e comunque in misura non inferiore ad € 180.000,00;

- confermare il provvedimento di sequestro emesso il 10.12.2019 dal Giudice del Tribunale di Livorno dott. Fabrizio Nicoletti che concedeva lo stesso fino alla concorrenza di € 240.000,00 in forza del quale l’esponente ha sequestrato l’unità immobiliare sita in Livorno Fraz. Antignano via Jerzi Sas Kulczycki n. 15, identificata al catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Fg. 63 part. 427 sub 18 cat A/2 vani 7,5; ovvero trasferire il sequestro sulle somme che in ipotesi di vendita dell’immobile saranno da questo ricavate e ciò sino alla concorrenza dell’importo di € 240.000

-rigettare perché inammissibile la domanda di revoca e/o riduzione della iscrizione ipotecaria;

- condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Per la parte appellata Controparte_1

“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza,

-respingere l'appello proposto dalla sig.ra Parte_1 avverso Sentenza di primo grado (Tribunale di Livorno Sent. N. 727/2023 – Rg n. 2342/2021 emessa e pubblicata in data 27.12.2023, integrata con provvedimento di rettifica di errore materiale emesso dal Tribunale di Livorno il giorno 4 gennaio 2024 numero cronologico 96-2024, in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per gli effetti, confermare la statuizione di primo grado

CHIEDE ALTRESÌ che l'Ecc. ma Corte di Appello voglia -ordinare la cancellazione dell'ipoteca n. in quanto illegittimamente iscritta, non essendo esperibile l'azione di regresso dall'attrice appellante, condebitrice solidale, in difetto di avvenuto pagamento del debito;

-in subordine: preso atto della sproporzione fra la somma di cui all'iscrizione ipotecaria ed il valore dell'immobile da questa gravato, ordinare alla ricorrente di prestare immediatamente il consenso alla riduzione dell'ipoteca Reg. gen n.4459, Reg. part. n. 653 del 15.03.2024, con trasferimento della stessa sugli altri immobili di cui dispone la resistente in proprietà esclusiva od in comproprietà, con cancellazione dell'ipoteca stessa, cancellazione da eseguirsi a cura e spese della appellante.

Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio.”

Fatti di causa - svolgimento del giudizio

Il giudizio di primo grado

1. Parte_1 instaurava davanti al Tribunale di Livorno il giudizio di merito a seguito del procedimento cautelare che si era concluso con la disposizione del sequestro conservativo sui beni della madre Controparte_1 sino all'ammontare di € 100.000, esponendo in sintesi:

- di aver prestato fideiussione in favore della Banca Monte dei Paschi di Siena a garanzia delle obbligazioni della società F4 COSTRUZIONI S.R.L assieme ai fratelli [...]

CP_2 , Persona_2 e Persona_3 ed al padre Persona_1 ;

- che il 13 agosto 2012 era deceduto il padre Persona_1 ;

- che i fratelli *Persona_4* , *Persona_2* e *Persona_3* avevano perso il diritto di accettare l'eredità ex 481 c.p.c. a seguito di mancata dichiarazione nel termine fissato;

- che la madre *Controparte_1* aveva accettato, sia pure tacitamente, l'eredità del coniuge *Persona_1* ;

- che le era stato notificato decreto con il quale era stato ingiunto il pagamento, in solido con i co-fideiussori *Persona_4* , *Persona_2* e *Persona_3* , a Banca Monte dei Paschi di Siena di € 329.762,62, oltre spese ed interessi;

- che gli altri co-fideiussori *Persona_4* , *Persona_2* e *Persona_3* erano insolventi.

Parte attrice, nel merito, chiedeva

*“accertata la qualità della convenuta *Controparte_1* di erede del marito *Per_1* [...] debitore di Monte dei Paschi di Siena, accertare e dichiarare che la stessa è tenuta e condannarla in via di regresso a pagare alla attrice *Parte_1* quelle somme che la stessa sarà tenuta a pagare a Monte di Paschi di Siena (o ad eventuali suoi aventi causa nell'ipotesi di cessione del credito da parte di MPS) in ragione della fideiussione e delle obbligazioni tutte a suo tempo contratte con detto Istituto di credito a qualsiasi titolo.*

*Ciò in ragione della di lei quota da accertarsi nel corso del giudizio anche in relazione al disposto dell'art. 1299 II comma c.c. per l'insolvenza degli altri garanti [...] *CP_2* , *Per_2* e *Persona_3* e sino alla concorrenza dell'importo di € 329.762,62 oltre interessi e spese”.*

Si costituiva la convenuta *Controparte_1* contestando la domanda.

Istruita la causa con documenti, il Tribunale con sentenza n. 727/2023 pubblicata il 27/12/2023 così statuiva:

*“condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1* quanto quest'ultima pagherà alla Banca Monte dei Paschi di Siena, o ad eventuali cessionari del credito, in esecuzione della fideiussione descritta in parte motiva in misura non superiore ad euro 60.000,00;*

revoca l'autorizzazione al sequestro conservativo fino all'importo di euro 100.000,00 e dispone che la convenuta cancelli dai registri immobiliari la trascrizione del sequestro conservativo sull'immobile sito in Livorno Fraz. Antignano via Jerzi Sas Kulczycki n. 15, identificata al Catasto Fabbricati del Comune di Livorno al Fg.63 part. 427 sub 18 cat. A/2 vani 7.5, esonerando il Conservatore dei Registri immobiliari da qualsiasi responsabilità;

compensa tra le parti le spese di lite.”

Per quanto ancora rileva in questa sede osservava il Tribunale:

“È possibile ritenere provato, in base alle deduzioni delle parti, che l'unica erede, senza beneficio di inventario, dell'eredità relitta da Persona_1 sia l'odierna convenuta e coniuge Controparte_1. Tale fatto appare, infatti, pacifico.

Dalla denuncia di successione prodotta come documento n.3 dall'attrice, gli eredi chiamati all'eredità sono il coniuge (odierna convenuta) e quattro figli, tra cui l'odierna attrice Parte_1, che risulta aver rinunciato all'eredità in favore della discendente Persona_5, che è documentato nel processo aver accettato con beneficio di inventario.

Sempre in base alle deduzioni delle parti, gli altri chiamati, ovvero i figli diversi da Parte_1, risultano aver perso il diritto di accettare l'eredità. Fatta questa premessa, in base all'art. 542 II comma cc, quando i figli sono più di uno, al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.

Ne consegue che, a seguito della morte del fideiussore Persona_1 la convenuta è subentrata nel debito del de cuius nella misura di un quarto di quanto dovuto dal fideiussore Persona_1 al creditore Banca Monte dei Paschi di Siena. In base alla garanzia n.1053684/94, prodotta da parte attrice con il documento n. 2, il debito garantito della società F4 Costruzioni srl arriva fino all'importo massimo di euro 240.000,00.

Ne consegue che la convenuta è subentrata, quale debitrice in solido, a titolo di erede, nella misura fino ad euro 60.000,00 per i debiti contratti dalla società [...]

Orbene, limitato il debito solidale gravante sulla convenuta all'importo garantito di euro 60.000,00, occorre richiamare il disposto dettato dall'art. 1299 cc, a mente del

quale il debitore in solido, che ha pagato l'intero debito, può ripetere dai condebitori soltanto la parte di ciascuno di essi. [...]

L'attrice non può, quindi, agire in regresso ai sensi dell'art. 1299 cc nei confronti della convenuta per la somma intera, che sarà chiamata a pagare alla Banca Monte dei Paschi di Siena. Il debito principale, pari all'importo ingiunto di euro 329.762,62, oltre interessi e spese, deve essere ripartito in parti uguali tra i cinque fideiussori originali (*Persona_1* , attrice, *Persona_4* , *Persona_2* e [...] *Parte_2*) fino all'importo di euro 65.952,52, oltre interessi e spese pro quota.

Ne consegue che la convenuta deve essere condannata a pagare in regresso all'attrice le somme che quest'ultima sarà obbligata a pagare alla *Controparte_3* [...], in misura comunque non superiore ad euro 60.000,00, corrispondente alla quota ereditaria dell'obbligazione gravante sulla convenuta, quale erede del condebitore ai sensi dell'art.1295 cc.

Con ordinanza del 21 maggio 2021, Il Tribunale di Livorno ha autorizzato ai sensi dell'art. 671 cpc il sequestro conservativo fino all'importo di euro 100.000,00.

Nel caso di specie non risulta documentato dall'attrice di aver pagato una somma di denaro alla Banca Monte dei Paschi di Siena perché la stessa possa provare che il proprio credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di esercitare il conseguente diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 cc.

La condanna della convenuta viene, quindi, emessa in futuro con oggetto il pagamento di un credito che allo stato non è certo, liquido ed esigibile perché l'attrice non ha alcuna pagato niente alla Banca. Il regresso è subordinato al pagamento effettivo, come espressamente statuisce l'art. 1299 cc. Il sequestro conservativo deve, quindi, essere revocato per inesistenza all'attualità di un credito certo, liquido ed esigibile.

Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di lite ai sensi dell'art. 92 II comma cpc ritenuta la ricorrenza di una sostanziale soccombenza reciproca.”

L'appello.

2. Proponeva tempestivo appello *Parte_1* ritenendo la sentenza gravata errata e ingiusta, formulando i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) sulla misura della condanna;
- 2) sulla revoca del sequestro conservativo.

Per tali ragioni veniva pertanto formulata dall'appellante richiesta di riforma della sentenza, in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Si costituiva in giudizio **Controparte_1** che contestava le censure mosse da parte appellante nei confronti della sentenza impugnata, della quale chiedeva la conferma con vittoria delle spese; chiedeva inoltre la cancellazione dell'ipoteca iscritta sul proprio immobile sulla base della sentenza di primo grado o, in subordine, la riduzione di detta ipoteca.

Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex 352 c.p.c. in data 11 marzo 2026 sulle conclusioni delle parti come in precedenza trascritte, a seguito di trattazione scritta.

Motivi della decisione

L'appello è parzialmente fondato, nei limiti di seguito precisati.

3. Con il primo motivo (“sulla misura della condanna”) parte appellante, in sintesi, lamenta: “*Se è vero che dalla denuncia di successione (doc.n.3. di parte attrice) gli eredi chiamati alla eredità risultano essere il coniuge (**CP_1** ed i quattro figli, è altresì vero che, la appellante ha rinunciato alla eredità del padre in favore della figlia [...] **CP_4** accettante con beneficio di inventario, mentre gli altri tre figli **Per_4**, **Per_2** e **Persona_3** hanno perduto il diritto di accettare l'eredità (doc.n.12) La circostanza è del resto ben nota al Giudice di I° grado se è vero come vero che alla riga 7 della pag. 5 della sentenza impugnata riferisce che “...l'unica erede senza beneficio di inventario, dell'eredità relitta di **Persona_1** sia l'odierna convenuta e coniuge [...] **CP_5** . Ma, criticamente si osserva, un simile assunto peraltro non supportato da deduzioni ma da documenti prodotti dalla esponente e mai contestati dalla convenuta, è in aperta contraddizione con quanto motivato più avanti nella parte motiva della sentenza e segnatamente alle righe 19 e seguenti laddove può leggersi “....la convenuta è subentrata nel debito del de cuius nella misura di un quarto di quanto dovuto*

dal fideiussore **Parte_3** ". Come infatti già a suo tempo osservato nella fattispecie si configurano l' **Parte_4** ccrescimento che dà luogo all'espansione della quota parte della sig.ra **CP_1** essendo venuto meno il diritto degli altri contitolari, con la conseguenza appunto che unica erede di **Persona_1** sia la sig.ra **Controparte_1** . [...] giova rammentare che la **CP_1** è chiamata a rispondere non per aver personalmente sottoscritto la fideiussione, quanto piuttosto perché è l'unica erede di **Persona_1** che, socio della F4 Costruzioni, aveva un preciso interesse a sottoscrivere la fideiussione di cui si discute. Ciò con la conseguenza che la **CP_1** dovrà essere chiamata a rispondere della somma che avrebbe dovuto pagare il suo dante causa e non una minor quota della stessa. In ragione delle circostanze come sopra esposte quindi, la sig.ra **CP_1** è subentrata in solido con gli altri fideiussori non certo nella misura ridotta di € 60.000,00 quanto piuttosto per l'intero importo garantito dal suo dante causa [...] **Per_1** ovvero per l'importo di € 180.000,00 quale portato dalla garanzia fideiussoria a suo tempo sottoscritta dal sig. **Persona_1** Il presente appello pertanto è proposto perché in parziale riforma della sentenza impugnata, sia accertato il credito vantato dalla esponente nei confronti della sig.ra **Controparte_1** in ragione di € 240.000 ovvero nella minor somma di € 180.000".

Il motivo è parzialmente fondato.

3.1. **Parte_1** ha proposto nei confronti della madre **Controparte_1** quale erede del coniuge cofideiussore **Persona_1** , una azione di regresso in via anticipata per le somme che eventualmente corrisponderà al creditore Banca Monte dei Paschi di Siena; tale azione è stata proposta tra l'altro deducendo : a) che gli altri tre co-fideiussori (i fratelli **Persona_4** , **Persona_2** e **Persona_3**) saranno insolventi in sede di regresso (con ripartizione quindi delle rispettive quote ex 1299 comma secondo c.c.); b) che la madre **Controparte_1** sia l'unica erede del coniuge cofideiussore **Persona_6** [.

Il Tribunale non ha accertato l'insolvenza dei tre co-fideiussori **Persona_4** , **Persona_2** e **Persona_3** (anzi in motivazione ha esposto: "Il debito principale, pari all'importo ingiunto di euro 329.762,62, oltre interessi e spese, deve essere ripartito in parti uguali tra i cinque fideiussori originali (**Persona_1** , attrice, **CP_2**

CP_2 , *Persona_2* e *Persona_3*) fino all'importo di euro 65.952,52, oltre interessi e spese pro quota”) e sul punto non è stata proposta impugnazione; ha dato atto che alla successione di *Persona_1* concorreva, oltre alla coniuge *Controparte_1* anche la nipote *Controparte_4* per rappresentazione della stessa *Parte_1* (figlia di *Persona_1*), accettante con beneficio di inventario; ha determinato la quota ereditaria di *Controparte_1* in un quarto facendo riferimento al disposto dell'art. 542 c.c.; ha ritenuto che *Persona_1* fosse cofideiussore come gli altri, sino all'ammontare di € 240.000,00; ha quindi determinato in € 60.000,00 l'importo massimo che *Parte_1* avrà diritto di ripetere da *Controparte_1* all'esito del futuro pagamento.

3.2. Il primo motivo di appello ha ad oggetto proprio tale importo massimo.

Occorre sin da adesso premettere, come sarà ulteriormente specificato nell'esame del secondo motivo di impugnazione, che trattasi, invero, di mero accertamento dell'importo massimo dovuto in via eventuale e futura, al verificarsi di varie condizioni.

In particolare l'effettivo credito da regresso è legato ad una serie di elementi che dovranno essere oggetto di successive verifiche ed accertamenti.

Occorre infatti sottolineare:

- che è pacifico che avverso il decreto ingiuntivo ottenuto da Monte dei Paschi di Siena per € 329.762,62, oltre spese ed interessi è stata proposta opposizione e non è dato conoscerne l'esito e, quindi, a quanto ammonti effettivamente il credito garantito;

- che la fideiussione è stata prestata da *Parte_1* sino all'ammontare massimo di € 240.000,00;

- che la condizione di insolvenza degli altri co-fideiussori *Persona_4* , [...] *Parte_5* e *Persona_3* , come emerge dalla motivazione della sentenza di primo grado, non è stata oggetto di accertamento e dovrà essere in ogni caso valutata al momento del futuro effettivo esercizio del regresso;

- che vi è altra erede di *Persona_1* (la nipote *Controparte_4* per rappresentazione della stessa *Parte_1*), sia pure con beneficio di inventario e non è dato conoscere se ed in quale misura potrà essere soddisfatto *intra vires hereditatis* il credito di Monte dei Paschi di Siena;

- che allo stato nessun pagamento è stato effettuato da **Parte_1** a favore di Monte dei Paschi di Siena.

3.3. Ciò posto la pronunzia del Tribunale risulta in effetti non corretta nella determinazione della misura massima dell'eventuale, futuro, diritto di regresso spettante a **Parte_1**.

In particolare il Tribunale ha ommesso di considerare:

a) che le fideiussioni rilasciate contenevano tutte, al punto 2, la clausola di indivisibilità tra gli eredi, da ritenersi legittima (vedi da ultimo Cass., 6 gennaio 2026, n. 292: *“la clausola, contenuta nei correnti contratti di fideiussione predisposti dalle banche, per cui «le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa» è valida con riferimento alla posizione degli eredi. Tale clausola, infatti, non integra un patto successorio istitutivo, in quanto persegue non lo scopo di dare un dato assetto alla futura successione del garante, bensì quello di rafforzare la specifica garanzia posta a presidio di un credito. Essa, d'altra parte, non è in contrasto con il principio di relatività degli effetti del contratto ex art. 1372 c.c., perché all'erede rimane comunque la facoltà di sottrarsi al vincolo della clausola attraverso la rinuncia all'eredità o l'accettazione della stessa con beneficio di inventario”*);

b) che il disposto dell'art. 542 c.c. si riferisce (non alle quote in caso di successione legittima ma) alle quote di riserva dei legittimari; la disposizione che regola le quote per la successione legittima è l'art. 581 c.c. (*“Quando con il coniuge concorrono figli, il coniuge ha diritto alla metà dell'eredità, se alla successione concorre un solo figlio, e ad un terzo negli altri casi”*) e nella fattispecie, concorrendo solo altro erede in rappresentazione della figlia, la quota del coniuge è pari alla metà;

c) che in realtà le quote di quelli che sono stati considerati co-fideiussori non erano paritarie, posto che **Parte_1** (ed i fratelli) avevano rilasciato fideiussione sino alla concorrenza di € 240.000,00, mentre **Persona_1** aveva prestato fideiussione solo sino alla concorrenza di € 180.000,00 (vedi doc. 1 e 2 del fascicolo di primo grado).

Nell'ipotesi in cui **Parte_1** corrisponda in effetti al creditore l'importo massimo possibile e **Parte_6** sia l'unica coobbligata solidale nei cui confronti sia

esercitabile il regresso (ovvero al ricorrere delle seguenti condizioni: accertata sussistenza di un credito di Monte dei Paschi di Siena pari o superiore ad € 240.000,00; pagamento effettivo da parte di *Parte_1* a Monte dei Paschi di Siena dell'importo massimo garantito; insolvenza, al momento del regresso, degli altri co-fideiussori *Persona_4* [...], *Persona_2* e *Persona_3*; mancato pagamento, anche solo parziale, del credito di Monte dei Paschi di Siena da parte dell'altra erede accettante con beneficio ereditario con il valore dei beni pervenuti) il suo credito, eventuale e futuro, può essere accertato (non in € 60.000,00, come nella sentenza impugnata ma) in € 90.000,00, posto che le quote non sono paritarie, ma di 5/8 e 3/8 ($240:180=120:X$; $X=90$).

4. Con il secondo motivo (*“sulla revoca del sequestro conservativo”*), parte appellante lamenta: *“Ora non v'è dubbio che l'esponente sia stata evocata in giudizio da MPS (doc,n,6) e la circostanza che il giudizio di opposizione non sia ancora definito non sposta in alcun modo i termini del problema. D'altra parte lo stesso Giudice di primo grado ha riconosciuto che la CP_1 pur in misura ridotta rispetto a quanto richiesto dalla esponente, sia di quest'ultima debitrice, condizionando il pagamento al momento in cui l'esponente avrà pagato a MPS. Ciò che quindi non è condivisibile è la revoca del sequestro. Nel corso del giudizio di I° grado infatti oltre che al fumus l'esponente ha dato ampia prova del periculum in mora. Ciò non soltanto documentando di come la Pt_7 nel breve volgere di pochi anni si sia disfatta del suo cospicuo patrimonio immobiliare del quale residua ormai l'unico immobile costituito dalla di lei abitazione peraltro già offerto in vendita [...]. Dunque a ben vedere non soltanto esistevano i presupposti per la concessione del sequestro, ma gli stessi sono stati confermati nel corso del giudizio di talché non v'era ragione di revocare il sequestro che è l'unico provvedimento in grado di assicurare alla comparente un pur parziale soddisfacimento delle proprie legittime ragioni di credito”*.

Il motivo è infondato.

Il giudizio di merito conseguente alla concessione del sequestro conservativo non ha ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la concessione della cautela, ma la condanna al pagamento del credito; il sequestro conservativo si converte in pignoramento

unicamente nel caso in cui il creditore sequestrante ottenga una sentenza di condanna esecutiva ex art. 686 c.p.c.

Nella fattispecie il Tribunale ha correttamente escluso che la pronunzia in ordine all'importo massimo esigibile in esito al futuro esercizio di regresso abbia carattere di condanna esecutiva (vedi motivazione in precedenza trascritta: *“non risulta documentato dall'attrice di aver pagato una somma di denaro alla Banca Monte dei Paschi di Siena perché la stessa possa provare che il proprio credito sia certo, liquido ed esigibile al fine di esercitare il conseguente diritto di regresso ai sensi dell'art. 1299 cc. La condanna della convenuta viene, quindi, emessa in futuro con oggetto il pagamento di un credito che allo stato non è certo, liquido ed esigibile”*).

Come già esposto l'effettiva sussistenza ed ammontare del credito di regresso risulta subordinata a numerose condizioni (accertamento e quantificazione del credito di Banca Monte dei Paschi di Siena, oggetto di giudizio in corso; effettivo pagamento da parte di Parte_1 in ipotesi anche per ammontare inferiore rispetto al limite della fideiussione; insolvenza degli altri co-fideiussori; assenza di attivo ereditario sufficiente per un pagamento anche solo parziale del credito da parte della erede accettante con beneficio di inventario) ed i giudici di legittimità hanno chiarito che *“qualora l'efficacia di una sentenza sia subordinata ad un ulteriore accertamento di merito, da compiersi in un nuovo giudizio di cognizione, non è ammissibile la pronuncia di sentenza di condanna condizionale attesa la mancanza di certezza ed in inequivocità dell'elemento condizionante”* (vedi Cass. 6/10/2015, n. 19895).

La statuizione del Tribunale relativa alla perdita di efficacia del sequestro conservativo all'esito del giudizio di merito appare quindi corretta, salvi altri mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale a disposizione del futuro creditore (vedi Cass. 29/09/2017, n. 22835: *“il creditore che abbia ottenuto la concessione di un sequestro conservativo su un bene immobile conserva l'interesse ad agire con azione revocatoria ex art. 2901 c.c., qualora il medesimo bene venga in seguito alienato dal debitore ad un terzo, atteso che tale azione consente di ottenere una tutela non equivalente e tendenzialmente più ampia rispetto a quella assicurata dal sequestro, in quanto ha ad oggetto l'intero immobile, senza soffrire dei limiti derivanti dall'importo fino a concorrenza del*

quale sia stata autorizzata la misura cautelare, esclude il concorso con gli altri creditori (che si realizza, invece, per effetto della conversione del sequestro in pignoramento), e non è condizionata dagli esiti del giudizio di merito sulla sussistenza del diritto cautelato”).

5. Le domande di parte appellata di cancellazione o, in subordine, riduzione dell'ipoteca sono inammissibili. Infatti, qualora manchi il consenso del creditore, può essere chiesta la cancellazione dell'ipoteca ex art. 2884 c.c., ma tale istanza va rivolta in primo grado con un giudizio autonomo e non in sede di appello della sentenza in base alla quale è stata iscritta l'ipoteca.

6. *“Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale”* (vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877).

La peculiarità della vicenda quale in precedenza esposta (proposizione anticipata di una azione volta a far accertare la sussistenza di un diritto di regresso comunque eventuale e futuro; inefficacia del sequestro; accertamento comunque del futuro diritto di regresso per l'importo massimo di € 90.000,00) giustificano la compensazione integrale delle spese della fase cautelare e la compensazione per due terzi di quelle del giudizio di merito; il residuo terzo delle spese deve essere posto a carico di parte appellata e si liquida, per tale frazione, quanto al primo grado in € 4.000,00 (fase di studio € 2.000,00; fase introduttiva € 1.500,00; fase istruttoria € 4.500,00; fase decisionale € 4.000,00; totale € 12.000,00; riduzione ad un terzo € 4.000,00) e quanto al giudizio di appello in € 3.300,00 (fase di studio € 2.900,00; fase introduttiva € 1.900,00; fase decisionale € 5.100,00; totale € 9.900; riduzione di 2/3 € 3.300,00), oltre 15% rimborso forfetario spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, sull'appello proposto da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* avverso la sentenza n. 727/2023 del Tribunale di Livorno pubblicata il 27/12/2023, così provvede:

IN PARZIALE RIFORMA

della sentenza impugnata

- 1) ridetermina in € 90.000,00 l'importo massimo del futuro eventuale diritto di regresso di *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1*
- 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio cautelare e compensate nella misura dei due terzi le spese del giudizio di merito; condanna *Controparte_1* a rimborsare a *Parte_1* il residuo terzo delle spese, che liquida, per tale frazione, per il primo grado in € 4.000,00 e quanto al giudizio di appello in € 3.300,0, oltre 15% spese generali, esborsi, IVA e CPA come per legge.

Così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2026.

Il Consigliere relatore - estensore
Dott. Luigi Nannipieri

Il Presidente
Dott.ssa Anna Primavera

Il presente provvedimento è stato redatto con l'ausilio della M.O.T. Dott.ssa Francesca Giordanelli.

Nota

La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sensi dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.